

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Sanità
Prot. Entità del 28/10/2020
nr. 0024199/Cont/10
Classifica XV 3.1
12.01.00



Ministero dell'Economia
e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Entrate
00000779 0000FF9B W1EF3D01
00001029 24/09/2020 06:38:43
4578-00088 ADS08C4750568F10
IDENTIFICATIVO : 81190783645505

G 1 19 078364 550 5



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AZIENDA DI RILIEVO

NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE "G. BROTZU" (ARNAS)

PREMESSO CHE

- La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 52/34 del 23/10/2020, ha nominato il Dr. Paolo Cannas quale Commissario Straordinario dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" (ARNAS), secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2 del D. Lgs 171/2016.
- Il Dr. Paolo Cannas è inserito nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del D.Lgs n. 171/2016, come pubblicato sul sito del Ministero della Salute alla data di sottoscrizione del presente contratto.
- Il Dr. Paolo Cannas, con nota acquisita agli atti in data 26/10/2020, ha formalmente accettato la nomina ed ha prodotto formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative e di incompatibilità con la nomina previste dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

tra i Signori

Dr. Marcello Tidore nato a Nuoro. (Prov. NU) il 13/07/1978 domiciliato per la carica in Cagliari Via Roma, 223, presso l'Assessorato Regionale dell'Igiene

Handwritten signature and initials

e Sanità e dell'Assistenza Sociale, il quale interviene e agisce in
rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna – d'ora in poi
denominata "Regione", (Codice fiscale n. 80002870923), in ragione della
sua qualità di Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato regionale
dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

e

Dr. Paolo Cannas nato a ~~XXXXXXXXXX (P. CO.) (OR) (26/12/1973) e residente a~~
~~Cagliari, Via degli Aronni, 2 (Codice Fiscale: 0111914732057421)~~

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Regione Autonoma della Sardegna conferisce l'incarico di Commissario
Straordinario dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G.
Brotzu" - ARNAS al Dr. Paolo Cannas

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D. Lgs 171/2016 e
decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 2

Il Dr. Paolo Cannas si impegna a svolgere, con impegno esclusivo a favore
dell'Azienda, le funzioni di Commissario straordinario così come stabilito
dall'art 2 e seguenti del D.Lgs. 171/2016, dal D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.,
dalla L.R. n. 24/2020, nonché dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.
52/34 del 23/10/2020. In particolare si impegna ad esercitare tutti i poteri di
organizzazione e gestione indispensabili per la continuità e funzionalità
dell'Azienda ed in ogni caso ogni altra funzione connessa all'attività di
gestione dell'Azienda, disciplinati da norme, leggi, regolamenti ed atti di
programmazione nazionale, regionale e dell'azienda medesima, quale parte



di un sistema unitario ed integrato dei servizi presenti sul territorio regionale,
inclusa la facoltà di nomina dei Direttori amministrativo e sanitario secondo
le procedure di cui all'articolo 12 della LR 24/2020.

Art. 3

Il Commissario straordinario si impegna ad ispirare la propria azione ai
principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale. Egli
risponde alla Giunta regionale della corretta ed economica gestione delle
risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento
dell'azione amministrativa. Il Dr. Paolo Cannas, fermo restando il rispetto
delle norme di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., è
tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni
relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali
sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa
derivare danno per l'Azienda o per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto
vantaggio a terzi.

Art. 4

Al Commissario straordinario dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta
specializzazione "G. Brotzu" - ARNAS per lo svolgimento delle funzioni di
cui al presente contratto, in analogia a quanto previsto dall'art. 47 comma
11 della L.R. 24/2020 e dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 52/34
del 23.10.2020, sarà corrisposta un'indennità omnicomprensiva pari a
quella percepita dal Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"
come definita dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 51/1 del
23.09.2016. Al medesimo Commissario viceversa non spetta l'ulteriore
quota citata nella medesima Deliberazione n. 51/1 e prevista dall'articolo 17



comma 2 della LR 17/2016, riferita alla retribuzione di risultato.

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in quote mensili posticipate.

Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento fuori sede delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.

Art. 5

L'incarico di cui al presente contratto decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo e, salvo quanto previsto al successivo art. 6, ha durata fino al 30.11.2020. In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Commissario straordinario di darne preavviso almeno 10 (dieci) giorni prima al Presidente della Regione a mezzo PEC.

Art. 6

Il contratto è risolto, con conseguente decadenza dall'incarico, nei seguenti casi:

- a) in caso di assenza o impedimento del Commissario straordinario che si protragga per oltre 15 (quindici) giorni;
- b) quando venga meno il rapporto fiduciario tra amministrazione regionale e Commissario straordinario;
- c) quando ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

Nei casi di cui al primo comma, lettera b) e c), la Giunta regionale, previa formale contestazione dell'addebito all'interessato e successiva verifica in contraddittorio, risolve il contratto dichiarandone la decadenza.



Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Commissario straordinario nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, revoca, risoluzione del contratto, dimissioni.

Art. 7

In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Commissario straordinario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano direttamente commessi in danno dell'ente, l'Azienda provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa, esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

Il rinvio a giudizio del Commissario straordinario per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno all'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 8

Il presente contratto è stato redatto in osservanza delle disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviando per quanto non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni contenute negli artt. 2230 e ss. del Codice Civile e si impegnano altresì al puntuale adeguamento delle modifiche normative che verranno successivamente introdotte.

Art. 9


Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/1986.

Il Direttore Generale
della Direzione Generale della Sanità


Il Commissario Straordinario



Dr. Marcello Tiddi




Dr. Paolo Cannas



APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Dr. Paolo Cannas preso atto dei contenuti contrattuali, sopra indicati, li approva espressamente e in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, le clausole di cui all'art. 6 del presente contratto.

Il Commissario Straordinario



Cagliari, 26/10/2020